



Ordinanza che limita il numero di fornitori di prestazioni autorizzati a esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

Modifica del 22 giugno 2016

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 3 luglio 2013¹ che limita il numero di fornitori di prestazioni autorizzati a esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2

² Sono escluse dalla limitazione ai sensi del capoverso 1 le persone di cui all'articolo 55a capoverso 2 LAMal e alle disposizioni transitorie della modifica del 17 giugno 2016² della LAMal.

Art. 7 cpv. 1 lett. b n. 2 e 3, nonché 3 lett. a

¹ I Cantoni annunciano:

b. agli assicuratori:

2. l'identità dei medici che continuano a esercitare negli istituti ai sensi dell'articolo 36a LAMal in virtù del capoverso 2 delle disposizioni transitorie relative alla modifica del 17 giugno 2016³ della LAMal,
3. se si avvalgono della competenza prevista nell'articolo 2 capoverso 1, l'identità dei medici che continuano a esercitare nel settore ambulatoriale degli ospedali in virtù del capoverso 2 delle disposizioni transitorie relative alla modifica del 17 giugno 2016 della LAMal.

³ Se il Cantone si avvale della competenza prevista nell'articolo 2 capoverso 1, gli ospedali ai sensi dell'articolo 39 LAMal gli annunciano:

¹ RS **832.103**

² RU **2016** 2265

³ RU **2016** 2265

- a. entro il termine di un mese dopo l'entrata in vigore del disciplinamento cantonale, l'identità dei medici che continuano a esercitare nel loro settore ambulatoriale in virtù del capoverso 2 delle disposizioni transitorie relative alla modifica del 17 giugno 2016 della LAMal, i campi di specializzazione secondo l'allegato 1 in cui tali medici esercitano nonché il tasso di occupazione per il settore ambulatoriale;

Art. 8 cpv. 2

² La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 30 giugno 2019.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2016.

22 giugno 2016 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione: Johann N. Schneider-Ammann
Il cancelliere della Confederazione: Walter Thurnherr